



*Direttore per
il personale
14/10/2025
B*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Direzioni Generali
SEDE

Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Dipartimento per la Giustizia Minorile e Comunità
ROMA

Centri per la giustizia minorile
LORO SEDI

Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale
e del Coordinamento Interistituzionale
SEDE

Ufficio I – Affari Generali
SEDE

OGGETTO: Concessione permessi legge 104/1992 per assistere il familiare dell'unito civilmente. Quesito.

Sono pervenute a questa Direzione Generale quesiti su quanto in oggetto meglio specificato.

Si ritiene, pertanto, anche alla luce delle indicazioni sul punto pervenute dall'Ufficio VII – Studi e Legislazione penitenziaria, Sezione II – Affari Giuridici, utile fornire chiarimenti sull'argomento come di seguito precisato.

Come noto, la Legge n. 76/2016 recante "Regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" ha introdotto e disciplinato l'istituto delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, conferendo al partner obblighi reciproci di



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

assistenza materiale e morale, coabitazione e parità di diritti e doveri nel matrimonio e nella successione, con alcune eccezioni rispetto al matrimonio (fedeltà e adozione).

In particolare, l'art. 1 comma 20 recita *“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso... La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge.”*

L'art. 78 del codice civile, che qualifica il “rapporto di affinità”, non risulta richiamato dalla citata Legge. Di conseguenza, in aderenza alle pronunce della Giustizia Amministrativa, si ritiene che, allo stato del quadro normativo vigente, non si costituisca un rapporto di affinità tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra e che, conseguentemente, sia preclusa al congiunto dell'altra parte unione civile l'estensione del beneficio dei permessi di cui all'art.33 della Legge n. 104/92.

Il Direttore Generale

Rita Russo